REGOLAMENTO (CEE) N. 2110/70 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1970

che proroga il regolamento (CEE) n. 19/69 relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato l'efficacia del regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2117/69 (5) ; che conviene pertanto sopprimere la limitazione della durata della validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 19/69 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 2.
(5) GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 8.